



**STUDIO
SALVETTA**

Dottori Commercialisti
Associati

NEWSLETTER MARZO 2022 01.03

Informative e news

Le <i>news</i> di marzo	pag.	2
Interventi sugli immobili: in vigore le nuove regole in merito alla trasferibilità dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie	pag.	4
Aliquote contributive Inps 2022 per artigiani e commercianti	pag.	5
Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2022	pag.	7
Obbligo di rappresentazione del modello EAS per le associazioni: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2022	pag.	9
Aliquote contributive Inps 2022 per gli iscritti alla gestione separata	pag.	13
Corrispettivi telematici: l'Agenzia chiarisce il nuovo tracciato 7.0	pag.	15
I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità Irpef e Irap	pag.	22
Al via il <i>bonus</i> alberghi	pag.	25

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021	pag.	28
---	------	----

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> verbale di assemblea deserta	pag.	32
--	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 febbraio al 15 marzo 2022	pag.	33
--	------	----

Informative e news

AGEVOLAZIONI TURISMO: VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

Con risposta pubblicata in data 28 febbraio 2022 il Ministero del turismo specifica che la graduatoria stilata a seguito della presentazione delle domande di ammissione agli incentivi ai sensi dell'articolo 1, D.L. 152/2021 non ha un termine di durata e resterà valida anche oltre l'esaurimento delle risorse stanziato per il PNRR.

(Ministero del turismo, risposta del 28 febbraio 2022)

BANDO ISI INAIL

Sul proprio sito istituzionale l'Inail ha comunicato che dal 2 maggio 2022 sarà disponibile la procedura informatica per la compilazione online delle domande di accesso al Bando Isi 2020.

(Inail, comunicato del 2 maggio 2022)

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Con circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 pubblicata in data 28 febbraio l'Agenzia delle entrate è tornata sulle principali novità in materia di Iva contenute nel D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" c.d. Decreto Fiscale 2022.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 25 febbraio 2022)

OMESSE RITENUTE PREVIDENZIALI

L'Inps ha chiarito le modalità in merito alle ordinanze di archiviazione oppure di pagamento delle sanzioni amministrative per omesse ritenute previdenziali, a seguito della depenalizzazione parziale operata dal D.Lgs. 8/2016.

(Inps, circolare n. 32 del 25 febbraio 2022)

NOVITÀ IN TEMA DI *BONUS* EDILIZI

Il D.L. 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 e in vigore dal 26 febbraio 2022, reca importanti novità in tema di *bonus* edilizi, in particolare introduce novità per commercialisti e tecnici asseveratori con sanzioni importanti oltre a nuovi massimali sulle polizze professionali.

(D.L. 13/2022, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022)

VERSAMENTI CONTRIBUTI AGRICOLI

Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 e le relative tabelle di dettaglio Inps fornisce i valori per i versamenti contributivi a carico delle aziende agricole per il 2022 relativi agli operai a tempo determinato e indeterminato.

(Inps, circolare n. 31 del 25 febbraio 2022)

PROROGA INTRASTAT

Con comunicato stampa del 24 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga al 7 marzo della presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24 febbraio 2022)

Informative e news

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE IN MERITO ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DALLE DETRAZIONI EDILIZIE

L'articolo 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l'articolo 28, comma 1 del D.L. 4/2022 riscrivendo il testo dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Pertanto:

- in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;
- in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

È stato, inoltre, inserito nell'articolo 121 il comma 1-*quater* che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.

Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all'articolo 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l'effetto di riattivare l'operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari, che a seguito della impossibilità di procedere a successive cessioni del credito acquistato, avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie.

Nessuna ulteriore proroga, a oggi, è stata concessa per quanto riguarda la comunicazione telematica dell'opzione all'Agenzia delle entrate per le spese sostenute nel 2021, che rimane fissata al 7 aprile 2022.

Informative e news

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2022.

Le aliquote si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 105.014 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.905,76 euro	3.983,73 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.710,84 euro	3.788,81 euro

Il contributo 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 48.279 euro	24%	24,48%
	da 48.279 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 48.279 euro	22,80%	23,28%
	da 48.279 euro	23,80%	24,28%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 (sessantacinque) anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo di imposta 2022 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2021 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati entro il 30 giugno 2022 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Informative e news

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2022

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2022.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro → per la generalità delle società

516,46 euro → per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve

essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.
Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2022, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Informative e news

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS PER LE ASSOCIAZIONI: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2022

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2022. La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La Riforma esclude gli Enti del Terzo Settore

Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo Settore (L. 106/2016) con il D.Lgs. 117/2017 si prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo Settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi ancora effettivo ma si concretizzerà solo nel momento in cui la disciplina degli ETS sarà effettivamente entrata in vigore.

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante

ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la **risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010**, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale

Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
Associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Si
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo	Si

percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	
--	--

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì "occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L.44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*. Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro 60 giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "*Perdita dei requisiti*".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mete	anno

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2022, pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.